

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Nicola Boella
Tel. +39 02 763741
nboella@gop.it

Stefano Grilli
Tel. +39 02 763741
sgrilli@gop.it

Alessandro Zalonis
Tel. +39 02 763741
azalonis@gop.it

Vittorio Zucchelli
Tel. +39 02 763741
vzucchelli@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Brussels

Hong Kong

London

New York

Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni

Ancora dubbi sulla portata dell'art. 20 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni.

Non pare arrestarsi la *querelle* giurisprudenziale sulla portata dell'art. 20 del DPR 131/86, con particolare riferimento al trattamento - ai fini dell'imposta di registro - dell'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni.

Con due recenti sentenze (*i.e.* Cass. Civ. sent. 27 gennaio 2017, n. 2054; sent. 10 febbraio 2017, n. 3562), infatti, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata (con esiti opposti) sulla legittimità della riqualificazione, in cessione d'azienda, della suddetta operazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La prima (*i.e.* Cass. Civ. n. 2054/2017), *pro* contribuente, ha statuito che l'indagine sugli effetti giuridici deve essere compiuta dall'Amministrazione sulla base degli elementi che emergono dai documenti presentati alla registrazione. Secondo tali giudici, se è vero che l'Amministrazione non debba accogliere acriticamente la qualificazione del negozio prospettata dalle parti, ovverosia quella forma apparente al quale lo stesso art. 20 DPR 131/86 fa riferimento, alla stessa - nell'attività riqualificatoria - non è concesso di travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile; ciò pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante diversi effetti giuridici.

La seconda (*i.e.* Cass. Civ. n. 3562/2017), invece, *contra* contribuente, ha nuovamente statuito la legittimità dell'operazione di riqualificazione come cessione d'azienda dell'operazione di che trattasi. Nella vertenza in esame, il ricorrente aveva evidenziato che un'operazione positivamente sottratta al vaglio di elusività in ambito dell'imposizione diretta (art. 176(3) TUIR) non poteva qualificarsi elusiva nel differente ambito dell'imposta di registro. Sul punto, i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati escludendo la qualificazione dell'art. 20 DPR 131/86 quale norma antielusiva e ritenendo quest'ultima solo una norma che consente all'Amministrazione finanziaria di riqualificare gli atti in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale.

Tale riqualificazione, secondo i medesimi giudici, è ammissibile qualora si effettui un'operazione di conferimento di beni in una società e successivamente si cedano le quote della stessa, visto che tali atti se "collegati" potrebbero senz'altro essere idonei a realizzare oggettivamente gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo.